



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24/09/2015**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Autorizzazione Integrata Ambientale - Provv. n. 81/2015 Società Fer Metal Sud.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che

- con nota trasmessa alla provincia di Brindisi, tramite posta elettronica certificata del 5.9.2014, il sig. Giuseppe Cavallo, nato il 5.4.1966 a Francavilla F.na ed ivi residente alla via Di Vagno - 204, in qualità di legale rappresentante (di seguito gestore) della società Fer Metal Sud s.r.l., con sede legale e operativa in viale del Commercio - Francavilla F.na, ha presentato domanda e relativa documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/14, per l'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso, codice IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 5.1.;
- il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha rilasciato alla società, per lo stabilimento in questione, da ultimo la D.D. n. 163 del 7.2.2012, di integrazione dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio delle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e demolizione di veicoli fuori uso;
- la domanda è stata trasmessa a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, che ha introdotto, per alcune fattispecie di attività industriali, tra cui quella in oggetto, l'obbligo di dotarsi di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota prot. n. 56600 del 26.9.14 il Servizio precedente ha chiesto alla società di perfezionare la pratica, ai fini della sua attivazione, tramite l'elaborazione e la trasmissione della documentazione ivi elencata;
- con nota di posta elettronica certificata del 18.11.14 il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio, dando avvio alla pratica in questione;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 75496 del 23.12.14 il gestore ha trasmesso ulteriori integrazioni e contestualmente ha inviato tutta la documentazione di progetto, anche su supporto elettronico, in sostituzione degli atti già trasmessi; tale documentazione è stata pubblicata sul portale web dell'Ente, nella sezione dedicata all'AIA;
- gli elaborati di progetto sono elencati, con indicazione della data di trasmissione, nel paragrafo A dell'allegato 1 al presente provvedimento;
- i provvedimenti che si intendono integralmente sostituiti con il presente atto sono elencati nel paragrafo B dell'allegato 1 al presente provvedimento;
- in data 26.02.15 i tecnici della Provincia, unitamente a quelli del Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia, hanno condotto un sopralluogo sull'impianto con finalità istruttoria, per verificare lo stato dei

luoghi in relazione alla documentazione prodotta dal gestore;

- lo stabilimento in questione, gli impianti e le attività da esercire per le quali è stata chiesta l'autorizzazione integrata ambientale sono descritti nel paragrafo C dell'allegato 1 al presente provvedimento;

- il layout dello stabilimento, come da progetto agli atti, è riportato nel paragrafo D dell'allegato 1 al presente provvedimento.

Preso atto

- delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 12.3.2015, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 16183 del 26.3.15. Nel corso della conferenza:

- il Presidente della cds ha inquadrato il procedimento alla luce del D.Lgs. n. 46/2014, che ha introdotto l'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione integrata ambientale per alcune fattispecie di attività, tra cui quella in oggetto: l'art. 29 prevede che il procedimento avviato dall'Autorità Competente sia concluso con l'adozione del provvedimento finale entro il 7.7.2015 e, nelle more della conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre tale data, gli impianti possano continuare l'esercizio sulla base delle autorizzazioni previgenti;

- il Responsabile del Procedimento ha fatto presente al Gestore che la documentazione a corredo dell'istanza, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di AIA e dai documenti di riferimento delle Migliori Tecnologie Disponibili (Best Available Techniques), necessita della documentazione integrativa e dei chiarimenti elencati nel verbale stesso;

- è stato acquisito il parere del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, Fasano, Ostuni e Francavilla F.na, pervenuto con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 11769 del 3.3.2015, in cui si rappresenta che lo stabilimento non ricade nell'agglomerato industriale gestito dal Consorzio;

- è stata acquisita agli atti, ed allegata al verbale, la nota prot. ARPA n. 16909 del 24.3.15, con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha chiesto al Gestore di elaborare e trasmettere integrazioni progettuali e chiarimenti in merito alla gestione dello stabilimento;

- è stata acquisita agli atti, ed allegata al verbale, la nota prot. comunale n. 9217 del 18.3.15, con cui il Servizio Tecnico del Comune di Francavilla F.na ha chiesto al Gestore alcuni chiarimenti in merito all'inquadramento urbanistico e alle particelle catastali dell'area occupata dallo stabilimento; inoltre il Comune ha chiesto alla Provincia di Brindisi di coinvolgere nel procedimento anche il Servizio Ecologia - Ufficio VIA e il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, al fine di valutare la rispondenza della proposta progettuale con gli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti;

- la conferenza si è chiusa con la decisione di aggiornare i lavori della stessa, per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti dagli Enti ed elencati nel verbale della riunione;

- delle risultanze della seconda conferenza di servizi, tenutasi in data 16.6.2015, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati, tra cui il Servizio Ecologia - Ufficio VIA e il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, con nota prot. n. 31973 del 17.6.15. Nel corso della conferenza:

- il Responsabile del procedimento ha evidenziato il permanere di alcune criticità in relazione alla mancata dimostrazione, negli elaborati progettuali presentati, della rispondenza dell'impianto ai requisiti minimi previsti dalla normativa in materia di AIA e dai documenti di riferimento delle Migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques), oltre che al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, modificato da ultimo con D.G.R. 819 del 23.04.15, e al R.R. 26/2013;

- il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha depositato agli atti le proprie osservazioni in merito al progetto, allegate al verbale. Tra l'altro, in tale nota, si evidenzia anche la sostanziale carenza del piano di monitoraggio e controllo, che deve essere opportunamente integrato;

- il Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na ha depositato agli atti della conferenza una nota, allegata al verbale, contenente una richiesta di chiarimento in merito alla particella catastale occupata dall'impianto e alla revisione della relativa planimetria;

- Il Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco ha depositato agli atti della conferenza una nota, allegata al

- verbale, contenente una richiesta di chiarimento in merito alle ottemperanze del Gestore in materia antincendio;
- la conferenza si è chiusa con la decisione di aggiornare al prossimo 7 luglio i lavori della stessa, per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti dagli Enti ed elencati nel verbale della riunione;
  - delle risultanze della conferenza di servizi decisoria, tenutasi in data 7 luglio 2015, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 35493 del 7.7.15. Nel corso della conferenza:
    - il Presidente della Conferenza ha fatto presente, in seguito all'istruttoria condotta sulla documentazione integrativa presentata dal Gestore successivamente alla seconda conferenza, relativamente agli aspetti di competenza del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia, ovvero gli obblighi, le condizioni e i requisiti derivanti dall'applicazione della normativa di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di ritenere che la domanda di Autorizzazione integrata ambientale possa essere favorevolmente accolta, con le prescrizioni e le condizioni elencate nella Relazione istruttoria, allegata al verbale;
    - Il Responsabile del Procedimento ha fatto presente al Gestore che, per la completa definizione della pratica è necessario elaborare e trasmettere la documentazione integrativa richiamata nella Relazione istruttoria, da valutare prima dell'adozione del provvedimento finale;
    - il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha depositato agli atti le proprie osservazioni in merito al progetto, allegate al verbale. In merito a tali osservazioni, il Gestore deve integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre che in relazione ai rilievi fatti dalla Provincia nella Relazione istruttoria, anche in relazione al parere di ARPA;
    - il Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na ha depositato agli atti della conferenza il proprio parere di competenza, allegato al verbale, favorevole al rilascio dell'AIA per gli aspetti urbanistici ed edilizi;
    - Il Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco ha depositato agli atti della conferenza una nota, allegata al verbale, contenente una richiesta di integrazioni;
  - la conferenza di servizi ha deciso di poter considerare chiusi i propri lavori, con il favorevole accoglimento della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società Fer Metal Sud s.r.l., alle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati alla relazione istruttoria della Provincia di Brindisi e nei pareri espressi dagli Enti. Inoltre sono stati assegnati al Gestore dieci giorni per elaborare e trasmettere alla Provincia di Brindisi la documentazione integrativa richiamata nel verbale;
  - con nota PEC del 3.8.2015 il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nella conferenza di servizi decisoria; con nota PEC del 20.8.2015 il Gestore ha trasmesso i chiarimenti, la documentazione integrativa richiesta e il Piano di Monitoraggio e controllo revisionato, secondo le indicazioni degli Enti intervenuti in conferenza di servizi e di ARPA Puglia. In tale documento il Gestore ha specificato anche i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare annualmente ad operazioni di ricondizionamento preliminare (D14), così come riportato nell'allegato 1, paragrafo C, tabelle 3.3 e 3.4.

#### Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ? Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante L.R. n. 3/2014 Art 1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 "Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della

- direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: "Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche" e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (PRGRS)";
  - la L.R. n. 30/1986 "Smaltimento rifiuti - norme integrative e di prima attuazione";
  - il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
  - il D.M. Ambiente del 31.1.2005, recante Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 372/99;
  - D.M. Ambiente 24.04.2008 recante Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006;
  - il D.M. Ambiente del 13.11.2014 recante Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche";
  - il D.Lgs. n. 209/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i.;
  - il documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili, pubblicato dalla Commissione Europea nell'agosto 2006 "Waste Treatments Industries";
  - il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  - il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
  - la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  - il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
  - l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
  - lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.;
  - il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
  - il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerato che

- come si evince dalla documentazione agli atti il Gestore non intende apportare modifiche impiantistiche rispetto alla configurazione autorizzata con D.D. Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 1323 del 23.7.2010, fatta eccezione per i seguenti interventi:
- parziale rifacimento dei piazzali destinati al conferimento dei rifiuti, il cui progetto è stato presentato unitamente alla documentazione integrativa successiva alla conferenza di servizi istruttoria (tavola 9

agg. 1, giugno 2015);

- installazione di un nuovo macchinario (tritatore Doppstadt) destinato alla triturazione dei materiali metallici, non metallici, plastici e in legno;
  - tali interventi lasciano inalterata la potenzialità complessiva dell'impianto e la tipologia di trattamenti eseguiti sui rifiuti;
  - i Servizi Ecologia e Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, convocati in conferenza di servizi, non hanno espresso alcuna osservazione né trasmesso pareri nel corso del procedimento;
  - relativamente alla richiesta di effettuare la miscelazione dei rifiuti, il Gestore ha dichiarato che non è prevista la miscelazione di nessun rifiuto pericoloso né la miscelazione tra liquidi e/o altri rifiuti tra loro incompatibili, ma che la miscelazione verrà utilizzata solo per raggruppare rifiuti destinati esclusivamente allo smaltimento finale in discarica in un container;
  - il Gestore inoltre non ha fornito alcuna evidenza di possedere la dotazione impiantistica minima necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni di miscelazione (tramogge, misuratori di temperatura, sensori per la segnalazione di sviluppo di gas, ecc.);
  - nella conferenza di servizi decisoria il Servizio procedente, nella propria relazione istruttoria, ha esplicitamente dettagliato, in relazione alla documentazione complessivamente presentata dal Gestore e ai chiarimenti forniti in merito alle attrezzature in dotazione, le operazioni e le tipologie di stoccaggio che potevano essere autorizzate (paragrafo C, tabelle n. 3), evidenziando le attività non ammissibili per le quali non era stato dimostrato da parte del Gestore il possesso o l'impegno ad acquisire la sufficiente ed adeguata dotazione impiantistica necessaria a svolgere alcune particolari attività, in particolare in relazione alle seguenti attività:
    - per i codici CER 03 02 99 (prodotti per i trattamenti conservativi non specificati altrimenti), 06 06 03 (rifiuti contenenti solfuri) e 20 01 32 (medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131), le operazioni di recupero R3, R4 ed R5 non possono essere autorizzate perché il Gestore non ha descritto le modalità di effettuazione di tali attività, né la dotazione impiantistica, i presidi ambientali e i dispositivi di protezione individuale specifici per tali sostanze;
    - per i codici CER 03 01 04\* (segatura, trucioli, residui di taglio, legno etc), 15 01 10\* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose), 15 02 02\* (assorbenti materiali filtranti), 17 02 04\* (vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose), 17 04 10\* (cavi impregnati di olio, catrame di carbone etc) le operazioni di recupero R3, R4 ed R5 non possono essere autorizzate perché il Gestore non ha descritto le modalità di effettuazione di tali attività, né la dotazione impiantistica, i presidi ambientali, i rischi derivanti dalla presenza delle specifiche sostanze pericolose e i dispositivi di protezione individuale;
- Pertanto tali attività non saranno annoverate tra quelle da autorizzare.

Tutto quanto innanzi riportato

Visti i pareri espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento e allegate ai verbali delle Conferenze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Preso atto che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi.

Richiamati:

- l'art. 178 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo il quale la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

- il comma 5 dell'art. 181 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;

- gli artt. 29-sexies, comma 9-septies, e art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. circa la necessità di individuare l'importo delle garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare 60 giorni prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Ritenuto che l'assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi e formulate dai diversi Enti nei rispettivi pareri, come riportate nell'Allegato 1 Paragrafo C del presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

## AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29-sexies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'esercizio dell'impianto di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi e di demolizione dei veicoli fuori uso, ubicato in Z.I. del Comune di Francavilla F.na, viale del Commercio, foglio catastale n. 115, p.lla 339, di titolarità della società Fer Metal Sud s.r.l., con il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nel presente provvedimento con gli annessi allegati n. 1 e 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali dello stesso.

Il gestore dell'impianto di che trattasi, è il sig. Giuseppe Cavallo, identificato in premessa.

Il presente provvedimento, come stabilito dall'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha validità pari a 12 (dodici) anni dalla data di rilascio, in ragione del possesso da parte della società della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato dalla società Rina Services s.p.a. con documento n. OHS/2353 e con validità fino al 14.6.2018. Qualora tale certificazione non fosse rinnovata durante tutto il periodo di validità dell'AIA o dovesse decadere/essere revocata per qualsiasi motivo, la durata dell'AIA si intenderà automaticamente ridotta a 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, e le garanzie finanziarie prestate dovranno essere adeguatamente integrate; il rinnovo deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel paragrafo C dell'allegato 1 al presente provvedimento; le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nello stesso allegato.

Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato 2 del provvedimento.

La presente Autorizzazione integrata ambientale sostituisce i provvedimenti elencati nel paragrafo B dell'allegato 1.

Il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente - Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nell'allegato 1, e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Fer Metal Sud s.r.l., con sede legale ed amministrativa in viale del Commercio - Francavilla Fontana e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza a:

- Comune di Francavilla Fontana;
- ARPA Puglia DAP Brindisi;
- A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi;
- Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Servizio Ecologia, Servizio Rischio Industriale - Ufficio Inquinamento e grandi impianti, Servizio Assetto del Territorio;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, lì 17.9.2015

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, lì 17.9.2015

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani